



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12470 del 12 dicembre 2022, volto a verificare l’esistenza di violazioni degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo da parte della società A2A Energia S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La società A2A Energia S.p.a. (di seguito, A2A, il “Professionista” o la “Società”) attiva nella fornitura di servizi di energia elettrica e gas sul mercato libero, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo.

2. Le associazioni di consumatori Adiconsum Sardegna e Federconsumatori Bergamo, in qualità di segnalanti.

II. IL FATTO

3. Sulla base delle numerose segnalazioni di consumatori e microimprese¹ e della documentazione acquisita ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, risulta che il Professionista, nel periodo maggio-ottobre 2022, ha inviato complessivamente [omissis]* comunicazioni ai propri clienti titolari di contratti di fornitura nel mercato libero a prezzo fisso, con le quali preannunciava la modifica delle condizioni economiche del rapporto di fornitura.

4. In particolare, a partire dal mese di maggio 2022, A2A ha inviato ai propri clienti una comunicazione denominata “*PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO*” con la quale, a seguito della revisione della proposta commerciale, è stata comunicata la nuova offerta commerciale e le nuove condizioni economiche (peggiorative rispetto alle precedenti) applicabili al contratto di fornitura vigente. Le suddette comunicazioni indicavano: “*Gentile xxx, in relazione al tuo attuale contratto di fornitura che ti ha garantito un prezzo fisso e invariabile della componente materia prima per tutto il periodo di fornitura, ti informiamo che a seguito della revisione della nostra proposta commerciale, la tua offerta non è più disponibile. Per i prossimi xxx anni di fornitura, siamo lieti di proporti l'offerta xxx che, in continuità con quanto previsto dalla tua attuale offerta, ti permetterà di beneficiare dei vantaggi del prezzo fisso e di metterti al riparo da eventuali rincari*” (enfasi aggiunta).

A2A, inoltre, nella medesima comunicazione, ha riconosciuto al consumatore la possibilità “*di esercitare il diritto di recesso aderendo ad un'altra offerta di fornitura*” o chiedendo “*la cessazione dell'utenza, con le modalità previste dalle Condizioni Generali di Fornitura*” (Cfr. Fig. 1).

¹ Circa 40 segnalazioni di consumatori, pervenute a far data dal 27 settembre 2022.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Fig.1

FORNITURA DI GAS NATURALE – Proposta di modifica unilaterale del contratto di fornitura

Codice PDR: Fornitura di

Gentile

in relazione al tuo attuale contratto di fornitura a mercato libero "Prezzo Sicuro Gas" che ti ha garantito un prezzo fisso e invariabile della componente materia prima per tutto il periodo di fornitura, ti informiamo che, a seguito della revisione della nostra proposta commerciale, la tua offerta non è più disponibile.

Per i prossimi due anni di fornitura, siamo lieti di proporti l'offerta "A2A Start Gas" che, in continuità con quanto previsto dalla tua attuale offerta, ti permetterà di continuare a beneficiare dei vantaggi del prezzo fisso e di metterti al riparo da eventuali rincari.

A questo [link](#) puoi scaricare le Condizioni Particolari di Fornitura (comprendenti delle condizioni economiche dell'offerta), che avranno decorrenza dal 01/12/2022, e che ti invitiamo a conservare.

A fronte dei nuovi corrispettivi, di seguito la stima della tua prossima spesa annua (escluse imposte e comprensiva di sconti) e la variazione attesa rispetto alla tariffa attualmente in vigore:

Consumo annuo (Smc)	Stima (€/anno)	Variazione (€/anno)
AMBITO TARIFFARIO: Ambito Nord Orientale		
120	253,76	152,65
480	673,82	524,55
700	925,28	751,82
1400	1.725,37	1.474,96
2000	2.408,97	2.094,79
5000	5.823,00	5.193,95

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Tali valori sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1.

5. In data 10 agosto 2022 è entrato in vigore l'art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. *Aiuti-bis*), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022, ai sensi del quale: "1. *Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate*".

6. A seguito dell'entrata in vigore della predetta norma, vari consumatori, invocando la sospensione dell'efficacia delle modifiche unilaterali del prezzo precedentemente comunicate, hanno presentato apposito reclamo ad A2A, la quale ha rigettato le istanze precisando, in evidente antinomia con quanto indicato in epigrafe alle comunicazioni inviate le quali, giova ribadirlo, erano

denominate “*PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO*”, che tali lettere non hanno ad oggetto una proposta di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 3 del DL *Aiuti-bis* bensì integrano una proposta di rinnovo dell’offerta vigente a seguito della sua imminente scadenza.

Appare opportuno precisare che, le missive denominate “*PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO*” non facevano alcun riferimento alla scadenza (imminente, prossima o già intervenuta) delle offerte vigenti, né quindi indicavano la data di tale scadenza, mentre tale motivazione è stata resa agli utenti da A2A in occasione delle risposte ai reclami e quale motivazione per rigettarli.

7. In particolare, A2A ha utilizzato il seguente modello di risposta: “*Egregio xxx, [...] Dalle opportune verifiche effettuate a seguito della Sua segnalazione è emerso che il contratto di fornitura di energia elettrica in oggetto, relativo al POD xxx, prevede l’applicazione dell’offerta xxx, con prezzo della quota energia fisso per xxx mesi. Per tale tipologia di offerta, le relative Condizioni Particolari di Fornitura prevedono espressamente che, prima della scadenza del periodo di validità dei prezzi stabiliti, venga inviata una comunicazione con le condizioni applicabili in caso di rinnovo. Conseguentemente, Le abbiamo inviato una proposta di rinnovo con l’indicazione delle condizioni economiche per i successivi xxx mesi, valide a partire dal giorno successivo a quello di scadenza dei prezzi applicati, ovvero dal xxx. Precisiamo, pertanto, che la suddetta comunicazione relativa alle condizioni economiche applicabili, in caso di rinnovo, alla naturale scadenza del periodo di validità originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di fornitura, non costituisce un’ipotesi di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 3 del D.L. 115 del 09.08.2022*”.

8. A tale riguardo, si veda la segnalazione di un cliente² di A2A, titolare di un contratto per la fornitura di gas a far data dal 26 novembre 2016, il quale, dichiarando di non aver mai ricevuto prima comunicazioni “*delle nuove condizioni anno per anno*”, denuncia di essere stato destinatario, per la prima volta, in data 7 agosto 2022, di una “*Proposta di modifica unilaterale del contratto di fornitura*” con la quale, a seguito della revisione della proposta commerciale e della indisponibilità dell’offerta vigente, A2A ha indicato le nuove condizioni economiche (peggiorative rispetto alle precedenti) applicabili al contratto di fornitura vigente a partire dal 1° dicembre 2022. Il nuovo prezzo prevede una variazione in aumento della stima di spesa per il nuovo anno. A titolo esemplificativo, per un consumo annuo di 700 Smc è stimato un aumento della spesa annua pari a 106,16 €.

A seguito del reclamo dell’utente, A2A ha rigettato l’istanza affermando che la lettera di proposta di modifica unilaterale del 7 agosto 2022 in realtà rappresenterebbe una “*proposta di rinnovo [...]*” precisando che “*il rinnovo*

² Cfr. segnalazione del 24 ottobre 2022, prot. n. 80709.

contrattuale non rientra nelle casistiche di “modifiche unilaterali dei contratti in quanto le condizioni applicate alla Sua precedente offerta non sono variate per tutti i mesi di validità e sono arrivate a naturale scadenza”, pertanto, “la comunicazione dell’aggiornamento dell’offerta, alla scadenza del periodo di validità, originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di Fornitura, con cessazione naturale delle relative condizioni economiche, non costituisce un’ipotesi di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 3 del D.L. 115 del 09.08.2022”.

9. Un altro consumatore³ ha segnalato di aver ricevuto, in data 17 luglio 2022, una comunicazione di A2A denominata “*Proposta di modifica unilaterale del contratto di fornitura*” con la quale, analogamente al precedente caso, a seguito della revisione della proposta commerciale e della indisponibilità dell’offerta vigente, il Professionista ha indicato le nuove condizioni economiche, ancora una volta peggiorative rispetto alle precedenti, da applicarsi al contratto di fornitura di energia elettrica vigente. Il nuovo prezzo prevede una variazione in aumento della stima di spesa per il nuovo anno. A titolo esemplificativo, per un consumo annuo di 2200kWh, ad una potenza di 3 kW, è stimato un aumento della spesa annua pari a 545,88 €.

A seguito del reclamo, A2A ha rigettato l’istanza, affermando che la comunicazione di luglio “*relativa alle condizioni economiche applicabili, in caso di rinnovo, alla naturale scadenza del periodo di validità originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di Fornitura non costituisce un’ipotesi di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 3 del D.L. 115 del 09.08.2022*” ma “*una proposta di rinnovo con l’indicazione delle condizioni economiche per i successivi 24 mesi, valide a partire dal giorno successivo a quello di scadenza dei prezzi applicati, ovvero dal 01/11/2022*”.

10. Successivamente al 10 agosto 2022, A2A ha inviato ad altri clienti una comunicazione non più denominata “*proposta di modifica unilaterale*”, nella quale, richiamando genericamente la “*prossima*” scadenza del periodo di validità dell’offerta vigente, ha indicato le caratteristiche della nuova offerta e in particolare le nuove condizioni economiche (anche questa volta peggiorative rispetto alle precedenti), precisando che la comunicazione inviata non costituisce un’ipotesi di modifica unilaterale del contratto e riconoscendo al consumatore, analogamente alle comunicazioni inviate prima del 10 agosto 2022, la possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Per le missive con le quali è stata comunicata la scadenza dell’offerta, A2A ha utilizzato due modelli dal contenuto standard che differiscono solo per alcuni aspetti formali.

11. Il primo tipo di comunicazione reca la seguente titolazione: “*SCADENZA DEL PERIODO DI VALIDITA’ E CESSAZIONE NATURALE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE – NUOVA OFFERTA APPLICABILE DAL*

³ Cfr. segnalazione del 2 novembre 2022, prot. n. 83730.

XXX”, e riportano il seguente, generico, contenuto: *“Gentile xxx, per i prossimi xxx anni di fornitura, ti proponiamo l’offerta xxx che, in continuità con quanto previsto dalla tua attuale offerta xxx di prossima scadenza e non più disponibile, ti permetterà di continuare a beneficiare del prezzo fisso e invariabile della componente materia prima, per metterti al riparo da eventuali rincari. Allegate alla presente trovi le Condizioni Particolari di Fornitura con i dettagli della nuova offerta, che in caso di rinnovo, troveranno applicazione dal xxx. Ti invitiamo a leggerle attentamente e a conservarle, precisandoti che la comunicazione delle nuove condizioni economiche, alla scadenza del periodo di validità originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di Fornitura, non costituisce un’ipotesi di modifica unilaterale del contratto o delle Condizioni Generali di Fornitura, bensì il pieno adempimento da parte di A2A Energia degli impegni originariamente assunti nei tuoi confronti”* (Cfr. Fig. 2).

Fig.2



Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano



Milano, 18/09/2022

Rif.: AEN/PAD/MAV [REDACTED]

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – Scadenza del periodo di validità e cessazione naturale delle condizioni economiche - Nuova offerta applicabile dal 01/01/2023

Codice POD: [REDACTED] (Potenza Impegnata 3,00 kW – Opzione: BIORARIA)

Fornitura di [REDACTED]

Gentile [REDACTED]

per i prossimi due anni di fornitura, ti proponiamo l'offerta "A2A Start Luce" che, in continuità con quanto previsto dalla tua attuale offerta "Prezzo Sicuro Verde" di prossima scadenza e non più disponibile, ti permetterà di continuare a beneficiare del prezzo fisso e invariabile della componente materia prima, per metterti al riparo da eventuali rincari.

Allegate alla presente trovi le Condizioni Particolari di Fornitura con i dettagli della nuova offerta che, in caso di rinnovo, troveranno applicazione dal 01/01/2023. Ti invitiamo a leggerle attentamente e a conservarle, precisandoti che la comunicazione delle nuove condizioni economiche, alla scadenza del periodo di validità originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di Fornitura, non costituisce un'ipotesi di modifica unilaterale del contratto o delle Condizioni Generali di Fornitura, bensì il pieno adempimento da parte di A2A Energia degli impegni originariamente assunti nei tuoi confronti.

In calce a questa comunicazione inoltre puoi trovare la stima della tua prossima spesa annua e la variazione attesa rispetto ai prezzi attualmente in vigore.

Per un confronto in termini di spesa annua rispetto alle offerte presenti nel mercato libero, sulla base del tuo consumo effettivo, puoi utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it

Qualora non desiderassi rinnovare il contratto alle nuove condizioni proposte, puoi esercitare il diritto di recesso aderendo ad un'altra offerta di fornitura, oppure chiedere la cessazione dell'utenza, con le modalità previste dalle Condizioni Generali di Fornitura. In caso contrario, quindi nel caso tu accettassi le nuove condizioni di rinnovo proposte, non occorre alcuna azione: in mancanza di recesso, il rinnovo si intenderà accettato e le nuove Condizioni Particolari di Fornitura troveranno

12. Il secondo tipo di comunicazione denominata "SCADENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OFFERTA XXX – PROPOSTA DI RINNOVO" riporta il seguente, generico, contenuto: "Gentile xxx, in relazione al tuo attuale contratto di fornitura a mercato libero xxx che ti ha garantito un prezzo fisso e invariabile della componente materia prima xxx per tutto il periodo di fornitura, ti confermiamo la stessa formula di prezzo che ti

consente di cautelarti contro le variazioni del costo dei combustibili e le oscillazioni valutarie. Come previsto dalle condizioni di rinnovo del tuo contratto, ti comunichiamo che il nuovo prezzo per la materia prima xxx, valido per x anno con decorrenza dal xxx, sarà pari a xxx” (Cfr. Fig. 3).

Fig.3

FORNITURA DI GAS NATURALE – Scadenza delle condizioni economiche dell’offerta “A2A Click - GAS” –

Proposta di rinnovo

Codice PDR: - Fornitura di

Gentile

in relazione al tuo attuale contratto di fornitura a mercato libero “A2A Click - GAS” che ti ha garantito un prezzo fisso e invariabile della componente materia prima gas per tutto il periodo di fornitura, ti confermiamo la stessa formula di prezzo che ti consente di cautelarti contro le variazioni del costo dei combustibili e le oscillazioni valutarie.

Come previsto dalle condizioni di rinnovo del tuo contratto, ti comunichiamo che il nuovo prezzo per la materia prima gas, valido per 1 anno con decorrenza al 01/02/2023, sarà pari a: **2,0200 €/Smc**.

In calce a questa comunicazione inoltre puoi trovare la stima della tua prossima spesa annua e la variazione attesa rispetto ai prezzi attualmente in vigore.

Oltre al prezzo per la materia prima gas, l’offerta prevede l’aggiornamento del corrispettivo fisso di vendita pari rispettivamente a 96.00 €/anno a copertura dei costi di commercializzazione di vendita al dettaglio.

Per un confronto in termini di spesa annua rispetto alle offerte presenti nel mercato libero, sulla base del tuo consumo effettivo, puoi utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it

Qualora non desiderassi rinnovare il contratto alle nuove condizioni proposte, puoi esercitare il diritto di recesso aderendo a un’altra offerta di fornitura, oppure chiedere la cessazione dell’utenza, con le modalità previste dalle Condizioni Generali di Fornitura. In alternativa all’esercizio del diritto di recesso, il Cliente avente diritto al Servizio di Tutela gas, ove non intenda accettare le nuove condizioni proposte, può richiedere, per iscritto e nei medesimi termini, di essere fornito alle condizioni economiche e contrattuali di tale Servizio. In mancanza, il rinnovo si intenderà accettato e le nuove Condizioni Particolari di Fornitura troveranno applicazione dalla data precedentemente indicata.

Questa comunicazione delle nuove condizioni economiche, alla scadenza del periodo di validità originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di Fornitura, non costituisce un’ipotesi di modifica unilaterale del contratto o delle Condizioni Generali di Fornitura, bensì costituisce il pieno adempimento da parte di A2A Energia degli impegni originariamente assunti nei tuoi confronti.

13. I consumatori, ritenendo che le comunicazioni di rinnovo delle offerte a seguito dell’intervenuta scadenza configurassero in realtà modifiche di prezzo unilateralmente stabilite dal professionista, in quanto idonee ad incidere sul prezzo della fornitura, hanno presentato appositi reclami ad A2A invocando la sospensione temporanea dell’efficacia di tali modifiche.

14. Il Professionista ha rigettato tutti i reclami utilizzando lo stesso modello standard di risposta (già inviato agli utenti che contestavano le precedenti comunicazioni aventi ad oggetto la “*PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO*”) nel quale, richiamando per la prima volta scadenza dell’offerta vigente (*rectius* è stato indicato che il giorno a decorrere dal quale la società applicherà il nuovo prezzo corrisponde al giorno successivo a quello di scadenza dei prezzi applicati) rappresentava: “[...] *Dalle opportune verifiche effettuate a seguito della Sua segnalazione è emerso che il contratto di fornitura di energia elettrica in oggetto, relativo al POD xxx, prevede l’applicazione dell’offerta xxx, con prezzo della quota energia fisso per xxx mesi. Per tale tipologia di offerta, le relative Condizioni*

Particolari di Fornitura prevedono espressamente che, prima della scadenza del periodo di validità dei prezzi stabiliti, venga inviata una comunicazione con le condizioni applicabili in caso di rinnovo. Conseguentemente, Le abbiamo inviato una proposta di rinnovo con l'indicazione delle condizioni economiche per i successivi xxx mesi, valide a partire dal giorno successivo a quello di scadenza dei prezzi applicati, ovvero dal xxx. Precisiamo, pertanto, che la suddetta comunicazione relativa alle condizioni economiche applicabili, in caso di rinnovo, alla naturale scadenza del periodo di validità originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di fornitura, non costituisce un'ipotesi di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 3 del D.L. 115 del 09.08.2022”.

15. A titolo esemplificativo, un consumatore⁴, titolare di un contratto per la fornitura di gas, ha denunciato di aver ricevuto, in data 17 ottobre 2022, una comunicazione intitolata “SCADENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA “A2A Click Gas” – PROPOSTA DI RINNOVO” con la quale A2A ha comunicato il nuovo prezzo per la materia prima gas, valido per un anno a partire dal 1° febbraio 2023. Le nuove condizioni economiche prevedono una variazione in aumento della stima di spesa per il nuovo anno. Invero, per un consumo annuo di 700 Smc è stimato un aumento della spesa annua pari a 1.167,40 €. A seguito del reclamo, A2A ha rigettato la relativa istanza utilizzando il modello standard sopra richiamato.

16. Dunque, dopo il 10 agosto 2022, ovvero dopo l’entrata in vigore del Decreto che ha sospeso l’efficacia delle modifiche unilaterali, A2A ha mutato - solo formalmente - l’oggetto delle missive continuando, nella sostanza, a comunicare le modifiche del prezzo di fornitura, riconoscendo alla controparte lo speculare diritto di recesso dal contratto, senza oneri, ma negando, di fatto, la natura giuridica di modifica unilaterale delle variazioni di prezzo preannunciate.

17. A seguito della richiesta di informazioni dell’Autorità del 18 ottobre 2022, A2A ha comunicato che nel corso dei mesi di maggio, giugno e luglio 2022, ha inviato [omissis]comunicazioni di modifiche unilaterali del prezzo a condomini e microimprese. Per tali clienti, la società ha proposto (prima dell’entrata in vigore del DL Aiuti-bis) la modifica dell’indice di riferimento tanto nell’ambito di offerte a prezzo variabile in corso di validità (per [omissis] contratti), quanto nell’ambito di contratti che già prevedevano un’evoluzione automatica del prezzo da fisso a variabile. A causa di un errore, a [omissis] clienti sono state applicate le nuove condizioni contrattuali prima del termine di 90 giorni previsti dal Codice di Condotta Commerciale (ciò ha consentito di applicare le nuove condizioni prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti-

⁴ Cfr. segnalazione del 3 novembre 2022, prot. n. 84868.

bis). A partire dal 1° maggio 2022, “sono state inviate [omissis] proposte di rinnovo delle condizioni economiche giunte a scadenza. Il numero di utenti ai quali sono state applicate a partire dal 10 agosto le nuove condizioni economiche ammonta [al 7 novembre 2022] a [omissis]”.

Per [omissis] contratti stipulati con clienti non domestici per i quali, in mancanza di disdetta, il contratto in scadenza si sarebbe rinnovato automaticamente, la Società ha inviato comunicazioni di disdetta a scadenza.

III. VALUTAZIONI

18. Quanto al *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere *prima facie* sussistenti le condotte contestate al professionista, poste in essere in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, nonché in palese contrasto con la disciplina normativa primaria di carattere eccezionale, di cui all’art. 3 del D.L. 115/2022, consistenti nel comunicare alla propria clientela la modifica unilaterale delle condizioni economiche applicabili al contratto di fornitura.

19. Invero, le comunicazioni inviate prima del 10 agosto 2022 aventi ad oggetto una “*Proposta di modifica unilaterale del contratto*” a seguito della “*revisione della proposta commerciale*” configurano, indiscutibilmente, l’esercizio dello *ius variandi* idoneo ad incidere sul prezzo del rapporto di fornitura e, in quanto tali, rientranti nell’ambito di applicazione della normativa emergenziale. Del resto, la palese natura giuridica delle comunicazioni in commento, ha indotto i consumatori a confidare nella protezione temporanea riconosciuta dall’articolo 3 citato. Orbene, A2A, solo in occasione del rigetto dei reclami dei clienti, contraddicendo il contenuto delle sue stesse comunicazioni, ha fatto riferimento all’asserita scadenza delle offerte vigenti.

20. Ebbene, relativamente alle comunicazioni inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto *Aiuti-bis*, il richiamo, *a posteriori* e solo in occasione dei riscontri ai reclami, alla scadenza delle offerte vigenti, ha quale unico scopo quello di rinnegare la natura delle precedenti comunicazioni di modifica unilaterale, al fine di eludere la sospensione delle modifiche unilaterali, ove non perfezionatesi.

21. Nelle comunicazioni inviate dopo il 10 agosto 2022, A2A ha comunicato i nuovi e mutati prezzi della fornitura richiamando genericamente la “*prossima scadenza dell’offerta*” vigente, omettendo di specificare proprio la data di effettiva scadenza e negando che le nuove condizioni economiche costituiscano un’ipotesi di modifica unilaterale del contratto. Infatti, solo a seguito dei reclami dei consumatori, A2A ha individuato la data di scadenza

dell'offerta e la data a decorrere dalla quale saranno applicate le nuove condizioni economiche.

22. La condotta del Professionista sopra descritta, volta ad applicare le modifiche unilaterali delle condizioni economiche nel periodo considerato, oltre a contravvenire alla citata norma di rango primario, appare, nel suo complesso, configurare una possibile condotta in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto caratterizzata da profili di ingannevolezza e omissività e non rispondente ai canoni di diligenza richiesti a un primario operatore del settore come A2A.

23. La condotta risulta altresì caratterizzata da particolare gravità in quanto, oltre che palesemente mirata a eludere e vanificare un intervento normativo specificamente concepito per tutelare i consumatori dal rischio di considerevoli esborsi economici a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali, è connotata da spiccati profili di aggressività, essendo idonea ad opporre ostacoli onerosi e sproporzionati all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, alla luce della normativa e della regolazione vigente.

Infatti, a fronte della richiamata disposizione di cui all'art. 3 del Decreto citato, la società A2A appare aggirare tale divieto, con le modalità sopra indicate, sottraendo ai consumatori la protezione temporanea dalle oscillazioni di mercato offerta dalla norma.

24. Orbene, il divieto di modifiche unilaterali delle condizioni economiche, di cui al predetto art. 3, si riferisce chiaramente ad ogni clausola contrattuale che permette la variazione del prezzo da parte del professionista nel corso del rapporto, in qualsiasi modo essa venga denominata o presentata nelle condizioni generali del contratto di fornitura. Ne discende che, sia le comunicazioni relative alla *proposta di modifica unilaterale del contratto*, sia quelle relative al *rinnovo* dell'offerta a seguito della scadenza dell'offerta vigente, configurano evidentemente e a tutti gli effetti, una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, la cui successiva applicazione da parte del professionista, in luogo della sospensione delle stesse, si pone in contrasto con il menzionato divieto.

25. Attraverso la condotta descritta, i consumatori sono stati - o saranno - posti nella condizione di dover accettare le nuove condizioni economiche di carattere peggiorativo senza poter beneficiare della protezione della norma speciale ovvero sono stati - o saranno - costretti a scegliere, in alternativa, una nuova offerta, generalmente gravosa economicamente e probabilmente ancor più svantaggiosa di quella precedentemente in essere, in ragione del contesto di mercato assolutamente eccezionale, in cui lo stesso legislatore ha ritenuto di intervenire con una disciplina di carattere derogatorio alla libertà contrattuale, seppure in via transitoria.

26. In questo contesto, la condotta in esame appare presentare profili di aggressività, in possibile violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in ragione dell'indebito condizionamento esercitato dal

professionista sul consumatore, inducendolo ad accettare l'incremento del prezzo delle forniture, ostacolando i diritti dei consumatori alla luce della disposizione sopra richiamata, di cui alla disciplina primaria di carattere eccezionale.

27. La condotta risulta altresì caratterizzata da particolare gravità e potrebbe considerarsi fortemente pregiudizievole per i consumatori, privando tali soggetti della protezione dalle modifiche contrattuali offerta dalla normativa primaria, almeno fino al 30 aprile 2023.

28. Sotto il profilo del *periculum in mora*, si rileva l'indifferibilità dell'intervento poiché la pratica commerciale sopra descritta è in atto, atteso che sono state già inviate [omissis] comunicazioni relative all'aggiornamento delle condizioni economiche, che i nuovi prezzi sono stati già applicati a [omissis] punti di fornitura nonché dei ristretti termini indicati ai fini dell'accettazione delle nuove condizioni economiche di fornitura o per esercitare il diritto di recesso, ed è caratterizzata da un elevato grado di offensività e suscettibile di arrecare un grave pregiudizio agli utenti i quali dovranno sostenere condizioni economiche peggiorative anche nel caso di sottoscrizione di un nuovo contratto o di passaggio al servizio di salvaguardia.

CONSIDERATO, alla luce delle suesposte considerazioni, che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell'Autorità ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, consistenti:

- i) nell'attualità delle condotte contestate;
- ii) nel coinvolgimento di un elevato numero dei clienti del Professionista, in ragione dell'invio delle comunicazioni sopra descritte ad un amplissimo numero di consumatori;
- iii) nello sfruttamento dell'asimmetria informativa e della disparità di forza contrattuale tra Professionista e consumatore.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la che la pratica commerciale sopra descritta, consistente nell'indebita preclusione dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 3 del D.L. 115/2022, con modalità ingannevoli e aggressive, continui ad essere posta in essere nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;

RITENUTO, dunque, che sussistano i presupposti per l'adozione di misure

cautelari provvisorie ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nei confronti del professionista;

DISPONE

- a) che la società A2A Energia S.p.A. sospenda provvisoriamente l'applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto o nelle comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, confermando, fino al 30 aprile 2023, le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l'applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l'inefficacia delle modifiche proposte;
- b) che la società A2A Energia S.p.A. comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche;
- c) che la società A2A Energia S.p.A. comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto sub a) e b);
- d) che la parte interessata possa, entro 7 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presentare memorie scritte e documenti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli